

Incentivi alle imprese, riparte la riforma

Politica economica

**Per i crediti d'imposta
in vista l'obbligo
di comunicazione**

Dopo sei mesi di attesa arriva in Parlamento il primo decreto legislativo per la riforma degli incentivi alle imprese. Il Dlgs, che contiene "il Codice unico delle agevolazioni" previsto dal Pnrr, era fermo da ottobre in attesa della bollinatura della Ragioneria arrivata nei giorni scorsi. Le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato devono esprimersi entro 30 giorni. — a pag. 8

Incentivi, riparte la riforma ora parola alle Camere

Politica industriale. Il decreto legislativo sbloccato dalla Ragioneria dello Stato. Stop agli aiuti senza polizze catastrofali. Crediti d'imposta solo con comunicazione obbligatoria

ROMA

È pronto per il Parlamento, dopo una lunga attesa, il primo decreto legislativo per la riforma degli incentivi alle imprese. Il Dlgs, che contiene "il Codice unico delle agevolazioni", era stato approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso ottobre ed è stato a lungo fermo in attesa della bollinatura della Ragioneria dello Stato, un passaggio concluso nei giorni scorsi: ora il provvedimento va al parere delle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato che avranno 30 giorni di tempo totali per esprimersi. Una volta superato anche il confronto in Conferenza Stato-Regioni e ottenuto il via libera del Consiglio di Stato, il testo tornerà in consiglio dei ministri per il via libera definitivo.

La revisione del sistema degli incentivi figura tra le riforme previste dal Pnrr, che prevede due tasselli: entro il prossimo 30 giugno dovrà essere pubblicato un report di valutazione delle agevolazioni ed entro il 30 giugno 2026 i provvedimenti di attuazione dovranno entrare in vigore. Il Codice unico, al quale seguirà un secondo Dlgs con la razionalizzazione delle numerose e spesso sovrapposte misure oggi in vigore, accorpa le norme di settore e introduce alcuni nuovi principi.

Anche dopo la bollinatura della Ragioneria, resta presente nel testo come motivo di esclusione dall'ac-

cesso alle agevolazioni l'inadempienza delle imprese rispetto all'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2024, di sottoscrivere polizze assicurative per catastrofi naturali. Un altro punto rilevante riguarda i controlli anti-sforamento nel caso l'agevolazione consista in un credito d'imposta. Fatta eccezione per i casi in cui è comunque prevista un'attività istruttoria di carattere tecnico ed economico, le imprese dovranno comunicare al soggetto gestore l'ammontare complessivo delle spese a fronte delle quali intendono beneficiare del credito d'imposta e la ripartizione negli anni della fruizione. Si ricalca quanto già accaduto con i crediti d'imposta del piano Transizione 5.0 e con quelli per la Zona economica speciale del Mezzogiorno: i "bonus" perdono il loro carattere di piena automaticità per garantire all'amministrazione finanziaria un più serrato controllo sull'assorbimento delle risorse a copertura.

Un principio di fondo della riforma è poi la valutazione sull'effettivo tiraggio degli incentivi, che dovrebbe ispirare la decisione di confermarli o in alternativa di puntare su altre misure. Un monitoraggio che coinvolgerà la fase ex ante, in itinere e quella ex post. In particolare l'articolo 22 del Dlgs, l'unico modificato dopo il vaglio della Ragioneria, stabilisce che «la selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territo-

riali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entità della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione».

Il provvedimento prevede poi che le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuino una programmazione triennale e che una quota minima delle risorse disponibili per ciascun incentivo vada a favore delle micro e Pmi, in misura del 60%, di cui almeno il 25% per le micro e piccole imprese. Si punta inoltre a una maggiore standardizzazione delle procedure attraverso dei bandi tipo.

L'articolo 19, spiega la relazione tecnica del decreto legislativo, detta una disciplina dei controlli prevalentemente ricognitiva, sia pure in un'ottica di razionalizzazione, degli adempimenti vigenti. In questa chiave, viene confermato che in riferimento alle agevolazioni contributive, sulla base del Dl 69/2013, in caso di rilascio di un Durc che segnali un'inadempienza contributi-



va il soggetto competente trattiene dall'erogazione l'importo corrispondente, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

—C. Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901

DS6901



Micro e Pmi.

Almeno il 60% delle risorse disponibili per ciascun incentivo dovrà essere riservato alle micro, piccole e medie imprese